



Confartigianato

IMPRESE MASSA CARRARA

STATUTO

Approvato il 17 Dicembre 2015

PREAMBOLO

1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi

1. La Confartigianato-Imprese ha l'obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel "fare impresa" incentrato sulla persona dell'imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell'attività. La Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di "valore artigiano". Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:

- a) la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro,
- b) l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda,
- c) la creazione di imprenditorialità,
- d) la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico,
- e) la capacità di espressione della cultura dei territori,
- f) la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.

2. Il brand della Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del sistema associativo confederale e si identifica il "saper fare" delle imprese e degli imprenditori.

2. Confartigianato-Imprese: i valori

1. I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:

- a) il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;
- b) il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;
- c) il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;
- d) il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.

3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone

1. Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

2. Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.

4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio

1. Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.

2. La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all'utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.

5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi

1. La Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficacemente l'azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l'individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l'offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.

Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell'Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L'Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una "prospettiva europea" è quindi fondamentale.

2. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.

3. Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell'impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.

4. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.

5. Rappresentanza e Servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l'espressione dei valori della Confartigianato-Imprese

6. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale.

7. L'obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L'erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all'obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.

8. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E' costituita, con sede in Carrara e con uffici zionali a Carrara, Massa e Lunigiana, la Confartigianato Imprese di Massa Carrara, aderente alla Confartigianato - Imprese.

La Confartigianato Imprese di Massa – Carrara, di seguito denominata anche Associazione, è espressione della rappresentanza degli imprenditori e delle imprese artigiane e micro, piccole, medie, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente o cooperativo, di tutti i settori della produzione e dei servizi. La rappresentanza dell'Associazione si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati.

Articolo 2

L'Associazione, che ha carattere apartitico, autonomo e indipendente e senza fini di lucro, svolge azione di rappresentanza ed assistenza ai propri associati con l'obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentono all'Associato di realizzare i propri scopi. L'azione dell'Associazione mira a promuovere la cultura d'impresa e del lavoro autonomo valorizzando le loro caratteristiche per settore di attività, appartenenza a reti e filiere. In particolare l'Associazione si propone di:

- a) tutelare, in ogni campo, gli interessi dei propri associati operanti nel territorio di Massa, Carrara, Montignoso e Lunigiana rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione, Ente, Ufficio, Organizzazione e, comunque, in ogni contesto idoneo e competente alla soddisfazione degli interessi medesimi;
- b) organizzare ed indirizzare le attività dei gruppi omogenei in essa costituiti sia sul piano territoriale che categoriale, affinché sia garantita una coerente azione associativa a beneficio degli interessi generali dei settori economici rappresentati;
- c) favorire la collaborazione tra imprese appartenenti al medesimo settore di attività od a settori diversi, mediante il raggiungimento di accordi territoriali per la regolamentazione dei rapporti economici, per il perfezionamento della produzione ed il suo migliore svolgimento e collocazione, per la crescita delle capacità e potenzialità imprenditoriali per qualunque altra finalità che possa ritenersi utile al progresso della attività economico-imprenditoriale dei settori rappresentati;
- d) provvedere allo studio ed alla risoluzione dei problemi tecnici, professionali, organizzativi, economici, sindacali ed amministrativi, direttamente e/o tramite strutture ad essa collegate, dei singoli associati, delle imprese aderenti o di loro gruppi. A tal fine, l'Associazione, a titolo esemplificativo, potrà istituire propri uffici e servizi, stipulare accordi e convenzioni con strutture esterne aventi specifiche competenze professionali utili alle imprese associate, costituire o favorire la costituzione di strutture consortili, cooperative o societarie aventi scopi sociali utili al raggiungimento della maggiore efficienza aziendale dei propri associati.

TITOLO II

SOCI

Obblighi

Articolo 3

Il Codice Etico

L'Associazione adotta il proprio Codice Etico che discende da quello Confederale. L'adesione alla Confartigianato Imprese di Massa – Carrara implica l'espressa accettazione di tale Codice Etico.

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione i soggetti di cui all'art.1 del presente Statuto, di buona condotta morale e professionale che operino nel territorio di competenza dell' Associazione, i quali accettino di rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni e le disposizioni che, in base allo Statuto stesso, sono prese dai competenti Organi sociali e direzionali della Associazione.

Articolo 5

Le imprese artigiane associate devono attenersi, nei rapporti con i propri dipendenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Federazioni Nazionali di Categoria nelle quali è organizzata la Confederazione alla quale l'Associazione è aderente, dalla Confederazione, dalla Federazione Regionale, nonché agli accordi e/o contratti localmente stipulati dall'Associazione ai fini della regolamentazione dei rapporti di lavoro. Inoltre esse non possono stipulare accordi collettivi di lavoro con i propri dipendenti, se non per il tramite dell'Associazione. Le altre imprese associate, non artigiane, pur non essendo tenute al rispetto dei predetti vincoli di comportamento, sono comunque tenute a richiedere l'intervento dell'Associazione nella stipulazione di accordi individuali e collettivi inerenti i rapporti di lavoro correnti con i propri dipendenti.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione, al momento dell' ammissione, una quota di iscrizione, e successivamente, di anno in anno, i contributi associativi provinciali, le cui misure sono determinate annualmente dalla Giunta Provinciale a norma dell'art. 13 - comma E. Tali contributi saranno comprensivi delle quote sindacali di spettanza della Federazione Regionale e della Confederazione a cui aderisce l'Associazione.

I soci sono altresì tenuti al pagamento di eventuali contributi associativi straordinari dovuti per i servizi sindacali richiesti e direttamente resi loro dall'Associazione, per determinare condizioni ottimali finalizzate allo sviluppo imprenditoriale degli stessi soci richiedenti.

Solo i soci in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 – 5 – 6 del presente Statuto, pur con le specificazioni indicate al successivo art. 31, possono ricoprire le cariche sociali, ad eccezione per eventuali membri "ad honorem".

Articolo 7

L'iscrizione all'Associazione deve essere formalizzata dai soggetti interessati di cui all' art. 1 del presente Statuto, esclusivamente a mezzo di apposita delega associativa fornita dalla stessa Associazione, accettando, con la relativa sottoscrizione, tutte le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi statutariamente competenti. Con tale atto di adesione, i soci si impegnano ad osservare lealmente e scrupolosamente comportamenti che non siano contrari all'attività sociale ed al prestigio dell'Associazione, e di impegnarsi altresì al pagamento delle quote sociali di cui all' art. 6 del presente Statuto.

L'iscrizione all'Associazione ha la durata di un triennio e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non viene data disdetta con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza triennale.

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e l'Associazione, in dipendenza del presente Statuto e del rapporto sociale, sarà deferita alla decisione del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 18 del presente Statuto.

Articolo 8

Decadenza - Recesso

La qualità di socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione con effetto, quanto al pagamento dei contributi associativi, dall'anno solare successivo a quello dello scioglimento;
- b) per cessazione dell'attività imprenditoriale dell'associato o suo trasferimento che facciano venir meno il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di iscrivibilità;
- c) per dimissioni dell'associato le quali però non esonerano il socio dagli impegni contributivi assunti se non nei modi e nei termini di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto;
- d) per morte dell'associato;
- e) per la coesistenza di un rapporto associativo con altra Associazione della medesima natura, senza che ne sia stato ottenuto il consenso da parte del Comitato di Presidenza;
- f) per violazione dei principi generali del rapporto associativo enunciati nel presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) la Giunta Provinciale;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- g) il Collegio dei Provisori.

Articolo 10

L'Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è costituita dai Componenti della Giunta Provinciale, da tre soci delegati da ogni Federazione Provinciale di Categoria costituita all'interno dell'Associazione e da tre soci delegati da ciascuna delle Sezioni Intercomunali, in regola con il versamento dei contributi associativi di cui all'art.6 del presente Statuto. Se all'atto dell'esercizio dei diritti sociali, gli Enti incaricati della riscossione dei contributi associativi ordinari provinciali non avessero ancora provveduto alla comunicazione definitiva e completa dei nominativi dei soci dai quali i contributi dell'anno corrente sono stati riscossi, l'obbligo contributivo ai fini assembleari si riterrà ugualmente assolto con la verifica del versamento dei contributi relativi all'anno immediatamente precedente quello in cui si svolge l'Assemblea stessa. Il Comitato di Presidenza potrà, comunque, nominare a tale scopo, una Commissione di Controllo che coadiuverà gli uffici per gli accertamenti circa l'idoneità dei soci all'esercizio dei diritti sociali.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità del singolo socio di produrre direttamente la documentazione di pagamento che fosse sconosciuta agli uffici e/o alla Commissione di Controllo.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno la maggioranza dei membri della Giunta Provinciale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, con invito da spedirsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante lettera, fax, e-mail o con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'invito contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci delegati aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di prima convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia

il numero degli intervenuti. Ogni partecipante ha diritto ad un voto ma è ammessa, per ogni associato, la facoltà di delega. Ciascun socio partecipante non potrà avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, non tenendosi conto degli astenuti. Le votazioni hanno luogo, di norma, per alzata di mano, ovvero possono svolgersi anche a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza o di un suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario; in caso di assenza anche di quest'ultimo da un altro vice presidente più anziano di età.

Della riunione assembleare è redatto apposito verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Associazione, nonché dal Segretario verbalizzante nominato dall'Assemblea stessa, all'inizio della seduta, anche tra il personale e/o collaboratori dell'Associazione.

Articolo 11

L'Assemblea dei Delegati ha il compito di:

- a) eleggere i Componenti della Giunta Provinciale;
- b) deliberare sulle modifiche del presente statuto. Esclusivamente a tal fine, per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione è richiesto il raggiungimento di un numero di votanti, per presenza personale o per delega, di almeno un terzo dei Delegati aventi diritto al voto e, per l'approvazione delle modifiche, il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. L'Assemblea stessa, in seconda convocazione, che dovrà avvenire trascorso almeno un'ora dalla prima convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi il diritto al voto, fermo restando che l'approvazione delle modifiche dovrà ugualmente riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti;
- c) discutere e deliberare argomenti proposti dalla Giunta Provinciale.

Articolo 12

La Giunta Provinciale

Nella seduta di insediamento, la Giunta Provinciale è presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione o da un membro del Comitato di Presidenza uscente, all'uopo delegato dallo stesso Organo Sociale.

La Giunta Provinciale è composta:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) dai Presidenti delle Sezioni Intercomunali;
- c) dal Presidente della società fidi di riferimento, se costituita;
- d) dal /i Presidente /i della/e società servizi di riferimento dell'Associazione;
- e) dal Presidente dell'Anap provinciale;
- f) dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- g) dalla Presidente del Gruppo Donne Impresa;
- h) da due soci espressi da ciascuna delle Sezioni Intercomunali;
- i) da tre soci espressi dalla Consulta Provinciale delle Categorie.

La Giunta Provinciale, così composta, si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Comitato di Presidenza e può essere altresì convocata entro e non oltre venti giorni da quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Essa è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione, mediante lettera, fax, e-mail o con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, della prima e della seconda convocazione della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal vice Presidente Vicario e in caso di assenza anche di quest'ultimo da un altro vice presidente più anziano di età.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti, per quanto attiene la prima convocazione, mentre, trascorsa un'ora, in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, i quali spettano uno per ciascun membro. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della riunione. Della riunione è redatto il verbale, il quale viene firmato dal presidente della riunione e dal Segretario verbalizzante prescelto dalla Giunta Provinciale anche tra il personale e/o collaboratori dell'Associazione.

Le deliberazioni della Giunta Provinciale, anche in merito a decisioni da assumere presso altri enti e/o strutture da parte di Componenti della Giunta stessa e/o comunque aventi un ruolo di rappresentanza all'interno del Sistema associativo Confartigianato, obbligano i medesimi soggetti ad agire ed eventualmente votare secondo le deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale e a relazionare allo stesso Organo in merito alle attività riguardanti l'incarico svolto.

I membri della Giunta dopo tre assenze ingiustificate alle riunioni dell'Organo medesimo o che compiano atti contrari agli indirizzi e norme di comportamento collegialmente concordate e deliberate in Giunta, decadono dalla carica. I membri dimissionari, deceduti o per qualsiasi motivo decaduti possono essere sostituiti dal Presidente dell'Associazione, previa espressione del parere favorevole da parte della Giunta Provinciale sui requisiti del candidato alla sostituzione, e durano in carica fino al termine del mandato del membro che sono stati chiamati a sostituire.

Alla Giunta Provinciale, su specifica proposta del Comitato di Presidenza, possono essere invitati i soci la cui presenza è ritenuta utile per l'attività associativa; i medesimi devono essere lavoratori autonomi, titolari di imprese o legali rappresentanti di società, o loro delegati, purché facenti parte delle aziende medesime, aderenti all'Associazione e in regola con il versamento delle quote sociali.

Articolo 13

La Giunta Provinciale, composta con le procedure di cui al precedente articolo 12, ha il compito di deliberare in particolare, ma a titolo non esaustivo, su quanto segue:

- a) eleggere nel proprio ambito il Presidente dell'Associazione ed i membri del Comitato di Presidenza, determinandone anche la composizione numerica, da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti;
- b) nominare i Presidenti delle Sezioni Intercomunali, che assumono l'incarico di vice presidenti dell'Associazione;
- c) eleggere tre membri costituenti il Collegio dei Revisori dei Conti e di nominarne il relativo Presidente o eleggere il Revisore Unico;
- d) eleggere tre membri costituenti il Collegio dei Probiviri e di nominarne il relativo Presidente
- e) stabilire l'ammontare dei contributi associativi ordinari a carico dei soci, di cui all'art.6 del presente Statuto, nonché le relative modalità di riscossione;
- f) designare i rappresentanti dell'Associazione presso qualsiasi Ente e/o Istituzioni esterne in cui tale presenza sia ritenuta utile o necessaria; ogni designato non può ricoprire più di un incarico;
- g) approvare annualmente i Rendiconti Consuntivo e Previsionale, che saranno redatti dal Comitato di Presidenza sulla base delle risultanze contabili elaborate dagli uffici e verificate dai Revisori dei Conti o dal Revisore Unico;
- h) prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle imprese associate sulle materie di rilevanza generale;
- i) deliberare la costituzione di uffici, sedi e recapiti, quando ciò sia ritenuto strategico per lo sviluppo dell'Associazione;
- j) provvedere alla formazione della proposta della lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea dei Delegati per l'elezione dei membri della Giunta Provinciale, di cui al precedente articolo 12, tra gli associati anche con i requisiti di cui al successivo articolo 31 del presente Statuto;
- k) ratificare le deliberazioni assunte dal Comitato di Presidenza;
- l) approvare eventuali regolamenti d'attuazione dello Statuto Sociale;
- m) di provvedere alla nomina dei membri "ad honorem" della Giunta Provinciale, su proposta motivata del Comitato di Presidenza.

Le votazioni eventuali sui vari argomenti avverranno, di norma, per alzata di mano.

Articolo 14

Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, da tre Vice Presidenti nelle persone dei Presidenti delle Sezioni Intercomunali e dai membri eletti dalla Giunta Provinciale, nel numero determinato dallo stesso Organo sociale. Esso ha lo scopo di coadiuvare il Presidente in tutte le decisioni che, per esecutività e/o per urgenza non sono assunte dalla Giunta Provinciale. Le deliberazioni e gli atti del Comitato di Presidenza, assunti a tal fine, devono essere ratificati dalla Giunta Provinciale.

E' altresì competenza del Comitato di Presidenza anche la suddivisione delle attività economiche rappresentate in Sindacati e/o Federazioni Provinciali di Categoria, l'espressione dei pareri di cui all' articolo 12 del presente Statuto, provvedere a garantire i rapporti con gli istituti di credito per consentire all'Associazione di mantenere il proprio accesso al credito funzionale alle proprie attività, nonché la predisposizione delle proposte di invito di soci alla Giunta Provinciale, di cui all'ultimo comma del medesimo art. 12.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono convocate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante lettera, fax, e-mail o con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal vice Presidente Vicario e in caso di assenza anche di quest'ultimo da un altro vice presidente più anziano di età.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, i quali spettano uno per ciascun membro; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente della riunione.

Della riunione è redatto apposito verbale con le medesime modalità previste per le riunioni della Giunta Provinciale.

Articolo 15

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo quadriennio consecutivo. Il Presidente viene eletto dalla Giunta Provinciale tra gli imprenditori associati. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente sovrintende all'attività dell'Associazione, cura il conseguimento degli scopi sociali, vigila sull'osservanza della disciplina, adempie le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Statuto e da eventuali normative interne degli Organi dell'Associazione. Il Presidente, in caso di urgenza, sentiti i vice – presidenti, può esercitare i poteri dello stesso Comitato di Presidenza e della Giunta Provinciale, salvo ratifica dei medesimi Organi nelle prime e rispettive riunioni successive.

Il Presidente designa il Vice Presidente Vicario e può delegare temporaneamente o permanentemente a taluno dei componenti del Comitato di Presidenza e della Giunta Provinciale, in collegio o singolarmente, alcune delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Articolo 16

I Vice Presidenti

I Presidenti delle Sezioni Intercomunali assumono la carica di vice Presidenti dell'Associazione. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo quadriennio consecutivo. Coadiuvano il Presidente nell' assolvimento dei compiti e delle funzioni allo stesso attribuite, esercitando alcune delle prerogative assegnate al Presidente, ma comunque nei limiti delle deleghe eventualmente rilasciate dallo stesso. Tra i Vice Presidenti, il Presidente designa il Vice Presidente Vicario, che lo sostituirà, in caso di sua assenza, a tutti gli effetti.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico di cui all'articolo 13 - comma C del presente Statuto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo quadriennio consecutivo. I Revisori dei Conti o il Revisore Unico vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria

dell'Associazione e predispongono la relazione da sottoporre alla Giunta Provinciale, per l'approvazione dei Rendiconti Consuntivo e Previsionale.

I Revisori dei Conti o il Revisore Unico partecipano di diritto alle riunioni della Giunta Provinciale, senza diritto di voto, almeno tutte le volte che siano posti all'ordine del giorno argomenti di carattere economico finanziario.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, può partecipare, se invitato, alle riunioni del Comitato di Presidenza.

Nel caso di cessazione dalla carica di un membro o del Presidente, la Giunta Provinciale provvede alle relative sostituzioni.

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 13 – comma D del presente Statuto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo quadriennio consecutivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui almeno uno in possesso di sufficienti cognizioni giuridiche.

Il Collegio è eletto dalla Giunta Provinciale che ne designa anche il Presidente. Nel caso di cessazione dalla carica di un membro o del Presidente, la Giunta Provinciale provvede alle relative sostituzioni. Qualsiasi controversia attinente le regole e le disposizioni del presente Statuto e del Codice Etico è obbligatoriamente devoluta al Collegio dei Probiviri per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Una volta investito della controversia, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni, procede ad un tentativo di conciliazione. Nello svolgimento della sua attività assegna alle parti termini per la produzione di documentazione o il deposito di memorie.

Dell'esito positivo del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale che viene trasmesso alle parti ed al Presidente dell'Associazione.

Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, viene redatto un verbale che viene inviato alle parti, le quali devolvono la controversia ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato da una parte, uno nominato dall'altra ed il terzo di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Massa. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, con deposito di lodo idoneo ad assumere esecutività, ai sensi del vigente codice di rito civile.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI INTERCOMUNALI

Articolo 19

L'Organizzazione territoriale dell'Associazione si articola in tre Sezioni Intercomunali, comprendenti gli associati operanti nei comuni di loro rispettiva pertinenza, così distinte:

- Sezione Intercomunale della Lunigiana: Pontremoli, Filattiera, Mulazzo, Villafranca, Bagnone, Zeri. Aulla, Licciana, Comano, Podenzana, Tresana, Casola, Fivizzano.
- Sezione Intercomunale di Massa e Montignoso.
- Sezione Intercomunale di Carrara e Fosdinovo.

Articolo 20

Le Sezioni Intercomunali di cui al precedente art.19, sono coordinate dai rispettivi Presidenti nominati dalla Giunta Provinciale di cui all'articolo 13 - comma B del presente Statuto; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo quadriennio consecutivo.

I Presidenti delle Sezioni Intercomunali possono nominare dei rispettivi Comitati a supporto delle attività dei propri incarichi. Inoltre i Presidenti, per particolari esigenze di valenza associativa, sociale o sindacale, possono convocare anche un'Assemblea dei soci delle loro rispettive Sezioni Intercomunali, avendo cura di informarne il Comitato di Presidenza.

I Comitati delle Sezioni Intercomunali, se nominati, coadiuvano il loro Presidente nella rappresentanza degli interessi locali di tutti i soci operanti nel territorio di rispettiva competenza, in armonia con gli indirizzi generali dettati dalla Giunta Provinciale.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE E DEL SOCIALE

I Sindacati Provinciali di Categoria

Articolo 21

Gli imprenditori regolarmente associati che esercitano uno stesso genere di attività e/o affini, su delibera della Giunta Provinciale, possono essere organizzati in Sindacati Provinciali di Categoria, i quali assolvono tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria stessa mediante l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti di interesse dello specifico settore di attività rappresentata, in armonia con gli indirizzi generali dettati dalla Giunta Provinciale.

Articolo 22

Sono Organi del Sindacato Provinciale di Categoria:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente.

Articolo 23

La convocazione dell'Assemblea costitutiva di un Sindacato di Categoria e' sottoscritta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea del Sindacato Provinciale è costituita da tutti gli imprenditori regolarmente associati esercenti lo stesso genere di attività e/o affini. Ogni partecipante ha diritto a un voto.

Per le modalità di riunione, per la disciplina delle sedute e per le votazioni dell'Assemblea devono essere osservate le norme stabilite per la Giunta Provinciale.

L'Assemblea del Sindacato è convocata dal Presidente, in accordo con il Presidente dell'Associazione, ogni qualvolta sia ritenuta necessaria.

L'Assemblea delibera su quanto riguarda gli interessi principali delle categorie rappresentate ed elegge il Presidente del Sindacato. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo quadriennio consecutivo. Il Presidente del Sindacato può nominare un Comitato a supporto delle attività del proprio incarico.

Articolo 24

La Consulta Provinciale delle Categorie

I Presidenti dei costituiti Sindacati Provinciali di Categoria, formano la Consulta Provinciale delle Categorie. La Consulta è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato che assumerà, in tal caso, la funzione di Presidente della Consulta delle Categorie. La Consulta si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario il Presidente o il Delegato, anche su indicazione del Segretario Generale dell'Associazione.

La Consulta si potrà dotare di un Regolamento di funzionamento, approvato dalla Giunta Provinciale; tale Regolamento avrà efficacia anche per gli stessi Sindacati Provinciali di Categoria.

La Consulta esprime tre propri rappresentanti nella Giunta Provinciale.

Articolo 25

La Consulta Provinciale del Sociale

La Consulta Provinciale del Sociale è composta dai Presidenti del Gruppo Donne Impresa, del Gruppo Giovani Imprenditori e dell'ANAP. Compongono inoltre la Consulta i Presidenti di altri eventuali organismi operanti nel sociale costituiti nell'Associazione o ad essa collegati. La Consulta elegge al proprio interno un Coordinatore.

La Consulta ha il compito di promuovere la presenza nel sociale del sistema associativo e di trattare le problematiche comuni ai Gruppi Provinciali di opinione e in generale le problematiche sociali, formulando in proposito proposte alla Giunta Provinciale.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA

Articolo 26

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Provinciale su proposta del Presidente dell'Associazione per il periodo di mandato dello stesso Presidente.

Ai fini di quanto previsto all'articolo 24 comma 4 e 5 dello Statuto Confederale, per poter assumere l'incarico di Segretario Generale dell'Associazione, è necessario possedere i requisiti professionali e personali previsti all'articolo 7 del Regolamento Confederale.

Il Segretario Generale svolge la funzione di raccordo tra le indicazioni della Giunta Provinciale e l'azione della struttura tecnica dell'Associazione e coordina il processo di attuazione dell'indirizzo strategico da parte del Sistema Associativo.

Il Segretario Generale è il vertice della struttura tecnica associativa con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono, sovrintende al personale dell'Associazione, attua le deliberazioni degli Organi rispondendone direttamente al Presidente ed agli Organi stessi, partecipa con voto consultivo alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

Sono altresì compiti del Segretario Generale:

- curare i rapporti con gli Uffici della Federazione e della Confederazione;
- curare i rapporti tecnici con gli Enti Locali, Istituti di Credito, Camera di Commercio, Enti economici pubblici e privati, Organizzazioni imprenditoriali e Sindacati dei lavoratori e con tutti gli altri soggetti economici, sociali e politici operanti a livello territoriale.

Il Segretario Generale, nello svolgimento delle sue funzioni e nell'intento di assicurare la migliore predisposizione e realizzazione dell'indirizzo strategico del sistema associativo, può avvalersi di una Consulta Tecnica, composta dai responsabili di strutture e settori del sistema associativo territoriale, con facoltà di affidare agli stessi, per competenze, specifici incarichi, anche saltuari. Gli incaricati rispondono, direttamente al Segretario Generale.

Articolo 27

Norme Amministrative

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) da tutti gli incassi conseguiti per contributi associativi ordinari e suppletivi;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e della eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore della medesima.

Articolo 28

Gli indirizzi per la gestione economica e finanziaria del fondo comune e degli investimenti di capitale sono deliberati dalla Giunta Provinciale. Gli atti della gestione economica e finanziaria devono recare la firma del Presidente dell'Associazione. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le funzioni ad esso competenti in campo amministrativo possano essere svolte dal Segretario Generale, con l'obbligo, da parte loro, del relativo rendiconto.

Articolo 29

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Rendiconto Consuntivo di ciascun anno nonché il Rendiconto di Previsione sono predisposti dal Comitato di Presidenza. Tanto il Rendiconto Consuntivo quanto il Rendiconto di Previsione devono essere presentati per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale, possibilmente entro il mese di giugno di ogni anno.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

Previa verifica della sussistenza e condizioni del relativo operato, eventuali garanzie (fidejussioni e/o pegni) rilasciate dal Presidente, dal Segretario Generale e/o da altri dirigenti dell'Associazione, per consentire all'Associazione stessa l'ottenimento di credito da parte di istituti bancari, finanziarie e/o altri enti, dovranno essere sostituite da altri garanti entro sei mesi dalla cessazione degli incarichi associativi dei soggetti interessati.

Articolo 31

Fermi restando i requisiti soggettivi generali e particolari imposti dagli articoli 4 - 5 - 6 del presente Statuto, possono essere eletti dalla Giunta Provinciale, a ricoprire cariche sociali, soltanto i soci iscritti da almeno un anno, che non abbiano rapporti di parentela o affinità con il personale dipendente dell'Associazione e che non rivestano pubbliche cariche politiche.

La cariche sociali sono incompatibili con cariche istituzionali e con iscrizioni ad altre Associazioni di categoria con finalità simili a Confartigianato, così come disposto dall'articolo 25 dello Statuto Confederale e definite dall'articolo 8 del Regolamento confederale.

Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva Nazionale e dalla stessa deliberate.

Articolo 32

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo gli eventuali rimborsi di spese sostenute dai membri degli Organi Sociali per le loro funzioni di carica; tuttavia, in deroga al presente articolo, la Giunta Provinciale può deliberare un'indennità di carica al Presidente, al Vice Presidente Vicario, ed eventualmente anche ai componenti del Comitato di Presidenza.

Articolo 33

La perdita della qualità di associato, comporta la decadenza automatica dalle cariche elettive della Associazione e da tutti gli eventuali incarichi attribuiti.

Articolo 34

In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato dall'Assemblea dei Delegati, con voto di almeno due terzi dei partecipanti, sarà nominato un Collegio di tre liquidatori. A tal fine, valgono le norme di cui all'art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea detterà le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione.

Articolo 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dagli Statuti della Confederazione e della Federazione regionale nonché le leggi vigenti in materia.